



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

ACCORDO TRA IL COMUNE DI MODUGNO E IL COMUNE DI TRIGGIANO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI MERITO, DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI GEOMETRA CAT.C.

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di dicembre

TRA

il Comune di Modugno con sede in Piazza del Popolo n.16 (Cod. Fisc. 80017070725), nella persona della dott.ssa Beatrice Maggio, Responsabile Servizio 1 Affari Generali - Personale, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Modugno (BA);

E

Comune di Triggiano con sede in Piazza V. Veneto n.46 (Cod. Fisc. 00865250724), nella persona del dott. Luigi Panunzio, Dirigente del Settore Affari Generali-Finanziari;

PREMESSO CHE

- l'art.9, comma 1, della legge 16.01.2003 n.3, prevede che gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
- l'art.3, comma 61, della legge 24.12.2003 n.350 prevede che, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- il parere espresso dall'ANCI in data 08.09.2004, chiarisce che il "*previo accordo*" previsto dall'art.3, comma 61 della legge 24.12.2003 n.350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;
- la sentenza n.14 del 28.07.2011 del Consiglio di Stato ha stabilito che "*sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del*

rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”.

- il T.A.R. per la Basilicata con sentenza n. 574/2011, resa nella Camera di Consiglio del 16.11.2011 e depositata in Segreteria in data 14.12.2011, ha ulteriormente confermato la legittimità dell'accordo successivo tra Amministrazioni Pubbliche finalizzato all'utilizzo di graduatorie concorsuali in corso di validità;
- la sentenza n. 4329 del 31.07.2012 del Consiglio di Stato secondo la quale *“lo scorrimento delle graduatorie trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità”*; ed inoltre ha ancora precisato quanto segue: *“Sotto altro profilo, come evidenziato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n.14 del 2011, l'opzione di riconnettere una discrezionalità limitata all'amministrazione circa le modalità di assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, è maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità, trattandosi di assunzione che avviene allorché siano noti i soggetti in graduatoria e tale circostanza potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria, sicché può ben ritenersi che sul piano dell'ordinamento positivo, si è realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria che costituisce ormai modalità di reclutamento prioritaria. Quanto esposto sulla priorità della modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria, comporta quale corollario la necessità della motivazione, ove l'amministrazione decida di non utilizzare il metodo o altro metodo di assunzione*

(cif., Cons. Stato, ad. Plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011)”;

- la sentenza n. 2073 del 04.09.2012 del TAR Catania secondo la quale è illegittimo il provvedimento di indizione di un nuovo concorso per carenza di motivazione in ordine alla scelta di coprire i posti disponibili ricorrendo al canale concorsuale, anziché mediante scorrimento di graduatoria;
- la sentenza TAR Lazio n.7221 del 03.08.2012 con la quale, si giunge a riconoscere che l'amministrazione, una volta assunta la decisione di assumere “è vincolata ad attingere alla graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace”, sia per rispetto al canone costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità amministrativa imposto dell'art. 97 Cost. che sulla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale individuando quasi un obbligo dell'Amministrazione, che possa e decida di assumere, di scorrimento di graduatorie vigenti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 663 del 23/12/2010 il Comune di TRIGGIANO ha approvato la graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Geometra Cat. C, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- il Comune di MODUGNO, nella persona del Responsabile del Servizio 1 Affari Generali – Personale Dott. Gianluigi Berardi, con nota prot. n. 39351 del 27/08/2014, ha inoltrato al Comune di Triggiano la richiesta di utilizzo della graduatoria concorsuale di cui trattasi ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 61, della Legge 24.12.2003 n° 350;
- con nota PEC del 08/09/2014, il Comune di TRIGGIANO ha comunicato al Comune di MODUGNO assenso formale all'utilizzo della graduatoria sopra descritta, previa stipula di apposita convenzione;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 27/11/2014 il Comune di TRIGGIANO, nel formalizzare il proprio assenso a mettere a disposizione del Comune di MODUGNO la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di geometra cat. C, affinché il medesimo Comune di MODUGNO possa utilizzarla per coprire del medesimo o analogo profilo e

categoria professionale temporaneamente vacanti, ha approvato lo schema del presente accordo convenzionale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO

Il presente accordo ha per oggetto la possibilità di utilizzo, da parte del Comune di MODUGNO, della graduatoria approvata dal Comune di TRIGGLIANO con Determinazione Dirigenziale n.663 del 23/12/2010, derivante dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di geometra cat. C, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Art. 2 FINALITA' E PRINCIPI

La finalità della presente Convenzione è di attivare una forma di cooperazione che consenta il raggiungimento di obiettivi specifici che si possono così sintetizzare:

- a) semplificazione dei procedimenti di selezione;
- b) economia di atti amministrativi;
- c) standardizzazione delle procedure;
- d) riduzione dei tempi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
- e) riduzione dei costi;
- f) eliminazione del “rischio contenzioso”;
- g) attuazione dei principi di cui all'art. 97 Costituzione e di cui all'art. 1 L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 3 MODALITA' OPERATIVE

La graduatoria dei candidati idonei ma non vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di geometra cat. C, approvata dal Comune di TRIGGLIANO con Determinazione Dirigenziale n.663 del 23/12/2010, potrà quindi essere utilizzata anche dal Comune di MODUGNO per la copertura dell'analogo posto vacante di Istruttore tecnico – Geometra cat.C.

La medesima modalità operativa sarà utilizzata anche per i posti resisi vacanti successivamente alla data di espletamento della selezione che il Comune di TRGGIANO intenda coprire.

Gli uffici di ciascun ente, preposti alla gestione del personale, sono delegati a porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati all'utilizzo della graduatoria.

Art. 4 DURATA E RECESSO

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata pari al periodo di validità della graduatoria finale e potrà essere risolta in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:

- 1) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dalla Giunta Comunale;
- 2) recesso di una delle due Amministrazioni contraenti, da formulare con atto deliberativo della Giunta Comunale con preavviso di almeno 30 giorni.

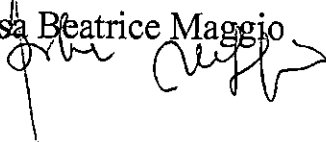
Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Modugno

Il Responsabile del Servizio 1

Affari Generali - Personale

Dott.ssa Beatrice Maggio



Per il Comune di Triggiano

Il Dirigente del Settore AA.GG.-Finanziari

Dott. Luigi Panunzio

